



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E PER L'IGIENE AMBIENTALE



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME**
PROVINCIA DI SIENA

Approvazione

Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 07.04.2014

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.	CONTENUTO	PAG.
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
2	ESCLUSIONI	4
3	PRINCIPI GENERALI	5
4	DEFINIZIONI	5
5	CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	8
6	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	8
7	ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI A RIFIUTI URBANI	9

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO E ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

ART.	CONTENUTO	PAG.
8	PRINCIPI GENERALI	13
9	PRESCRIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO	13
10	LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	15
11	SISTEMI DI RACCOLTA	16
12	MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	16
13	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	18
14	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	18
15	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	19
16	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI	19
17	STAZIONI ECOLOGICHE E CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI	20
18	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	20
19	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI	21
20	COMPOSTAGGIO DOMESTICO (AUTOCOMPOSTAGGIO)	21
21	RACCOLTE DIFFERENZIALI A FINI CONOSCITIVI	21

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO

ART.	CONTENUTO	PAG.
22	SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE	22
23	CESTINI PORTARIFIUTI	23
24	FIERE E MERCATI	23
25	DIVIETO DI ABBANDONO E DI IMBRATTAMENTO	24

TITOLO IV DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

ART.	CONTENUTO	PAG.
26	DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI	25
27	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	26
28	SANZIONI	26

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.	CONTENUTO	PAG.
29	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	27
30	CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE	27
31	ELEMENTI DI PREMIALITÀ	28
32	DANNI E RISARCIMENTI	28
33	NORME FINALI	28
34	VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO	28

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 198, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., è predisposto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di rifiuti; disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati a trattamento, recupero o smaltimento, e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. Vengono inoltre stabilite con il presente Regolamento le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale promuovendo, a tal fine, la partecipazione attiva dei cittadini in forma singola e/o associata e la collaborazione delle associazioni di volontariato.
2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.lgs. 03.04.2006, n. 152;
 - e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, del successivo recupero, trattamento o smaltimento sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo Decreto.
3. In linea generale il presente Regolamento si applica ai rifiuti urbani e ai rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel territorio del Comune di Chianciano Terme, ed in particolare:
 - a) ai rifiuti urbani, come definiti al successivo art. 6;
 - b) ai rifiuti di origine non domestica, assimilati agli urbani in base a quanto indicato dall'art. 7, purché provenienti da locali soggetti alla tassa/tariffa comunale;
 - c) ai rifiuti derivanti da manifestazioni pubbliche e private autorizzate;
 - d) ai rifiuti derivanti da mercati o fiere.

ART. 2

ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nei casi previsti dall'art. 185 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., con particolare riferimento:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;

- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della normativa vigente;
- e) alle acque di scarico, compresi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso;
- g) ai sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati e i rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, ecc.);
- h) prodotti delle potature da destinarsi a recupero energetico.

ART. 3 PRINCIPI GENERALI

1. Le finalità del presente Regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative a "Raccolta", "Trasporto", "Recupero" e "Smaltimento" e loro controllo, nonché le corrette procedure per garantire il decoro urbano e l'igiene ambientale.
2. L'intero ciclo di gestione dei rifiuti, disciplinato dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, costituisce nelle sue varie fasi attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti obiettivi:
 - a) evitare danno o pericolo per la salute, la sicurezza, l'incolumità ed il benessere della collettività e dei singoli;
 - b) promuovere il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) salvaguardia della fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale e promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a prevenire la produzione dei rifiuti e a recuperare dai rifiuti materiali o energia.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

ART. 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, facendo riferimento anche all'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I della parte IV del D.lgs.152/2006 e s.m.i.;
 - c) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti

- vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- d) **abbandono:** volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente Regolamento;
 - e) **produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - f) **detentore:** il produttore dei rifiuti, o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - g) **commerciante:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
 - h) **intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
 - i) **prevenzione:** misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - j) **gestione:** il conferimento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - k) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
 - l) **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione delle stazioni ecologiche e dei centri di raccolta comunali ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - m) **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - n) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro – lattine – plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
 - o) **preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
 - p) **riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - q) **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
 - r) **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

- s) **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- t) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- u) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte IV del medesimo Decreto;
- v) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.lgs. 03.04.2006, n. 152;
- w) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità. In particolare si intende per:
1. **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 2. **composter domestico**: contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico in alto e altra bocca di scarico in basso, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 3. **cassa di compostaggio**: una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'adeguata areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 4. **compostaggio tradizionale** (concimaia, fossa, cumulo): ammasso localizzato e controllato di materiale, a contatto con il terreno naturale, che consente un'adeguata areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
- x) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- y) **gestione integrata dei rifiuti**: complesso delle attività di raccolta e trattamento rifiuti, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, nonché il controllo di tali operazioni e la gestione delle discariche post chiusura, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti stessi;
- z) **Autorità di Ambito**: è definita dall'art. 201 del D.lgs. 152/2006 come una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun Ambito Territoriale Ottimale delimitato dalla competente Regione, alla quale gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- aa) **Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud (c.d. Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud)**: l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, ovvero l'Ente

avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto costituito ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 69/2011, che a decorrere dal 1 Gennaio 2012 svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- bb) **titolare del servizio:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, come disposto dall'art. 198 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 (ovvero i Comuni) e le Autorità di Ambito istituite ai sensi dell'art. 201 del medesimo Decreto;
- cc) **gestore del servizio:** il soggetto individuato dal titolare del servizio per lo svolgimento dei servizi integrati di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani;
- dd) **centro di raccolta comunale:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è stata stabilita con Decreto 08.04.2008 e s.m.i. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- ee) **stazione ecologica:** punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi senza trattamenti così come previsto dall'allegato 1 alla Delibera del Consiglio Regionale 07.04.1998, n. 88, per la cui realizzazione ed esercizio è richiesta l'autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente.

ART. 5

CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia definita all'art. 179 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.:
 - a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.
3. La Pubblica Amministrazione persegue, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:
 - a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali e la riduzione degli inquinamenti per il loro trattamento post utilizzo;
 - b) la promozione delle buone pratiche dei cittadini e dei modelli organizzativi sviluppati da altri enti pubblici e privati;
4. In particolare, per quanto concerne l'attuazione di misure necessarie alle attività di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, così come indicato dalla Direttiva europea 2008/98/CE, il Comune si impegna a collaborare con gli Enti Pubblici e Privati e le Associazioni interessate al fine di predisporre progetti formativi e pratici mirati di prevenzione e riduzione.

ART. 6
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Essi sono ulteriormente classificati in:
 - aa) frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente biodegradabile; a titolo esemplificativo ma non esaustivo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
 - bb) frazione secca (indifferenziato): i rifiuti non recuperabili;
 - cc) frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
 - dd) rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto e moto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - ee) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), raccolti in maniera separata nei cinque raggruppamenti previsti dal D.M. 185/2007, provenienti dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (D.lgs. 151/2005);
 - ff) rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo articolo 7;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque altra natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), d) ed e). Si fa salvo quanto previsto dalle Leggi sanitarie, nonché quanto previsto dalle norme di Polizia mortuaria.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali, ad eccezione dei RAEE di consumatori conferiti da distributori ai sensi del D.M. 65/2010;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. 158/2003;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 7

ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI A RIFIUTI URBANI

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano in via provvisoria, fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. da parte dello Stato, criteri e modalità di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti extradomestici classificati come speciali.
2. Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera b) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, come specificato al presente articolo.
3. I rifiuti non pericolosi di cui al comma 2 devono essere sottoposti al pagamento della tassa/tariffa comunale.
4. L'assimilazione per qualità e quantità costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione.
5. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative di cui al successivo comma 6.
In particolare:
 - a) non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente;
 - b) devono presentare compatibilità tecnologica con gli impianti di recupero / smaltimento previsti dal sistema di gestione e trattamento a livello di Ambito Territoriale Ottimale.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati, in base alle codifiche comunitarie, alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e nel rispetto degli altri commi ed articoli del presente Regolamento:
 - a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo, vetro, materiali misti, e simili);
 - b) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

- c) assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose;
 - d) carta e cartone;
 - e) vetro;
 - f) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - g) paglia e prodotti di paglia;
 - h) rifiuti biodegradabili di cucine e mense (c.d. "umido");
 - i) abbigliamento;
 - j) prodotti tessili;
 - k) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - l) feltri e tessuti non tessuti;
 - m) pelle e simil-pelle;
 - n) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e pneumatici;
 - o) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - p) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - q) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - r) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - s) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - t) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - u) nastri abrasivi;
 - v) pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - w) vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolose;
 - x) medicinali non pericolosi;
 - y) batterie e accumulatori non pericolosi;
 - z) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di origine non domestica, non pericolose;
 - aa) legno non contaminato, compresi gli scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura, fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - bb) plastica;
 - cc) metallo;
 - dd) rifiuti biodegradabili (c.d. "verde");
 - ee) rifiuti urbani non differenziati (c.d. "secco") per le comunità (caserme, case di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc.) i cui locali sono sottoposti a tassa/tariffa comunale, presupposto che ai fini della loro assimilazione tali rifiuti devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca);
 - ff) rifiuti dei mercati;
 - gg) rifiuti ingombranti.
7. Ai fini dell'assimilazione, i rifiuti classificati come "rifiuti ingombranti" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e devono essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- a) materassi;
 - b) poltrone e divani;
 - c) sedie e altri mobili in materiali compositi;
 - d) tapparelle e suppellettili;
 - e) teli plastificati;
 - f) tubi e cassette.

8. Sono di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti dalle seguenti attività:
- a) attività ricettive alberghiere, extralberghiere e collettive;
 - b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
 - c) servizi igienico-sanitari;
 - d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
 - e) uffici e locali di Enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
 - f) servizi scolastici e loro pertinenze;
 - g) attività di vendita al dettaglio e relativi magazzini;
 - h) pubblici esercizi;
 - i) attività artigianali presso i committenti;
 - j) attività artigianali, produttive e di servizio extraresidenziale;
 - k) attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili;
 - l) attività di strutture termali, centri di cura e del benessere.
9. I rifiuti prodotti nei locali ove si svolgono le attività elencate al comma 8 si considerano equiparati ai rifiuti solidi urbani purché siano qualitativamente riconducibili a categorie merceologiche ricomprese nell'elenco previsto al comma 6.
10. Per quanto riguarda il criterio quantitativo, il limite di assimilabilità dei rifiuti speciali viene stabilito, per singola tipologia conferibile facendo riferimento ai limiti massimi per categoria produttiva ($2 K_d \text{ max}$) di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e s.m.i.
- Se l'azienda produttrice oltrepassa il limite quantitativo previsto da tale Regolamento, deve provvedere al trattamento oneroso dei rifiuti conferiti in eccedenza. Potranno essere concesse particolari deroghe esclusivamente per le fasi di recupero e riciclaggio.
11. Con riferimento alla classificazione di cui alla normativa vigente sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:
- a) tutti i rifiuti, di origine non domestica, prodotti in superfici non sottoposte a tassa/tariffa;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
 - c) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - d) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti non di uso comune;
 - e) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - f) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
 - g) i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione / manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di utilizzo prettamente professionale (banchi frigo ecc.);
 - h) i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) di origine non domestica diversi da quelli identificati con il Codice CER 20.01.36 o con il Codice CER 20.01.21*, come previsto dal D.lgs. 151/2005;
 - i) i rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
 - j) i rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dal D.P.R. 15.07.2003, n. 254 e s.m.i.

12. Sono possibili deroghe per i rifiuti di cui al comma precedente nel caso di accordi e contratti di programma sottoscritti tra i Comuni, la Provincia, l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud e le Associazioni economiche di categoria.
13. Per la categoria dei "grandi produttori", definiti come coloro che superano i limiti di cui al comma 10 (per esempio la grande distribuzione organizzata), il Comune, di concerto con l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud e con il gestore, può stabilire contratti di utenza specifici che prevedano il conferimento in quantità o modi diversi dallo standard nonché servizi ulteriori come i lavaggi dell'attrezzatura assegnata.
14. Nel caso di dubbi sulle caratteristiche merceologiche del rifiuto, il gestore, prima di accettare il rifiuto assimilato, può chiedere apposito certificato di assimilabilità rilasciato da tecnico competente.
15. Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere attivati appositi servizi tenendo, per quanto possibile, in conto le effettive qualità e quantità prodotte; deve d'altra parte essere attuata, a cura dell'utente, già a monte, una differenziazione omogenea per frazioni merceologiche così come attuata dalle utenze domestiche.
16. Eventuali anomalie, difficoltà di servizio o comportamenti non conformi a tale Regolamento e al Regolamento per la gestione ed il funzionamento delle stazioni ecologiche e/o dei centri di raccolta comunali da parte degli utenti, ed in particolare i nominativi dei piccoli produttori che risultano conferire quantità elevate di rifiuto rispetto alle utenze domestiche e che, quindi, dovranno essere rubricati tra i "grandi produttori", saranno immediatamente segnalate dal gestore del servizio.
17. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tariffa di cui all'art. 238 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. nei modi stabiliti dal relativo Regolamento di attuazione. Per contro è garantito senza ulteriori oneri il trattamento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che, previo accordo con il gestore, potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative dello stesso.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO E ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 8 PRINCIPI GENERALI

1. L'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre Amministrazioni Pubbliche, svolge il ruolo di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti medesimi.
2. I rifiuti solidi urbani, così come classificati al precedente art. 6, ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani, così come classificati all'art. 7, devono essere conferiti, raccolti e trasportati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire l'obiettivo della separazione dei flussi e del recupero delle diverse tipologie di materiali che compongono i rifiuti urbani e assimilati, sia quelle riciclabili sia quelle pericolose;
- b) la detenzione iniziale dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree idonee di pertinenza dell'azienda produttrice del rifiuto stesso. Nella detenzione iniziale devono essere osservate modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori di prossimità;
- c) lo svuotamento periodico dei contenitori posti sulle strade è effettuato garantendo l'igiene ed il decoro dell'area circostante o sottostante;
- d) il servizio di trasporto è effettuato con mezzi idonei, per ogni tipologia di raccolta, ad assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza;
- e) il gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima dell'avvio a recupero e smaltimento;
- f) la fase di trattamento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle Autorità competenti;
- g) i rifiuti possono essere conferiti alle stazioni ecologiche e/o ai centri di raccolta comunali a supporto della raccolta differenziata nel rispetto dell'art. 17 nonché di quanto prescritto dal Regolamento per la gestione ed il funzionamento dei medesimi.

ART. 9

PRESCRIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO

1. Il conferimento di rifiuti sul territorio comunale avviene unicamente nelle forme previste dal presente Regolamento nonché dal Regolamento per la gestione ed il funzionamento della stazione ecologica e/o del centro di raccolta comunale, in coerenza a quanto stabilito dal contratto di servizio stipulato dal gestore.
2. L'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata.
3. I rifiuti devono essere conservati nei locali di produzione e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati, con le modalità di cui ai successivi articoli ed al Regolamento per la gestione ed il funzionamento della stazione ecologica e/o del centro di raccolta comunale.
4. È pertanto fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto per cui è consentita l'introduzione.
5. È vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta, anche se gli stessi dovessero risultare pieni, in tal caso l'utente dovrà in altra postazione.
6. È vietato incendiare i rifiuti.

7. È vietato immettere nei contenitori di prossimità residui liquidi o semiliquidi. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
8. È vietato immettere nei contenitori di prossimità predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 6 del presente Regolamento e assimilabili agli urbani di cui all'art. 7:
 - a) rifiuti pericolosi;
 - b) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti solidi urbani;
 - c) rifiuti urbani ed assimilati per la cui raccolta siano state istituite speciali articolazioni del servizio, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero del materiale;
 - d) materiali combustibili;
 - e) ceneri calde e fuliggine;
 - f) ogni tipo di materiale di risulta da lavorazioni edilizie, demolizioni e scavi.
9. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo il caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori di prossimità.
10. È vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento, nel Regolamento per la gestione ed il funzionamento della stazione ecologica e/o del centro di raccolta comunale e nelle Ordinanze comunali di attuazione.
11. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
12. La raccolta delle principali frazioni merceologiche (indifferenziato, carta e cartone, organico e multimateriale) può essere effettuata mediante contenitori stradali (modalità c.d. di prossimità) e/o a mezzo di sacchetti e/o bidoncini (modalità c.d. domiciliare o "porta a porta").
13. Nell'ambito della raccolta "porta a porta", qualora i rifiuti non siano conformi, per natura, orario o giorno di conferimento, nonché per modalità di consegna a quanto disposto con apposita Ordinanza, il gestore del servizio segnala il fatto sia all'utente che al Comune per i relativi provvedimenti.
14. Non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti confezionati in sacchetti idonei e non o contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta in atto, in percentuale definita dal gestore stesso, stimata secondo il prudente apprezzamento dell'operatore in servizio.
15. È vietata l'utilizzazione dei contenitori di prossimità quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
16. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti:
 - a) sono posizionati in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
 - b) sono puliti attraverso interventi di lavaggio e/o disinfezione a cura del gestore del servizio.

17. La localizzazione di contenitori stradali è eseguita in base a criteri di ottimizzazione del servizio e, nel caso in cui siano collocati su suolo pubblico, anche in considerazione dei vincoli posti dal Codice della Strada. I contenitori dei rifiuti urbani saranno preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto nonché della salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico.
18. È vietato spostare i contenitori stradali, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune di Chianciano Terme motivata richiesta in tal senso.
19. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che all'interno di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
20. I titolari delle attività di cui al precedente comma, nonché i responsabili di Enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori, collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
21. Trattandosi di servizi per la collettività, i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiscono arredo urbano obbligatorio e possono essere collocati oltre che in area pubblica anche in area privata, previo assenso dei proprietari, per esigenze di pubblica utilità.

ART. 10

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La raccolta differenziata è obbligo morale e legale e viene organizzata prevedendo:
 - a) l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa alle utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di compostaggio;
 - b) l'attivazione della raccolta della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
 - c) l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente.
2. In particolare, il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - b) favorire il recupero di materiali fino dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
3. Ai sensi dell'art. 222 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il gestore del servizio organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di

conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.

ART. 11

SISTEMI DI RACCOLTA

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a) raccolta domiciliare o “porta a porta”: raccolta che prevede l’esposizione in luogo concordato in prossimità dei locali dell’utenza in giorni ed orari prestabiliti di rifiuti confezionati in sacchi e/o contenitori rigidi o in forma sfusa;
 - b) raccolta stradale o “di prossimità”: raccolta effettuata mediante contenitori installati sul territorio (cassonetti, campane, ecc.) sia in piazzole, sia in isole ecologiche;
 - c) raccolta effettuata presso stazioni ecologiche / centri di raccolta comunali: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate di appositi contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti ammessi in base all’atto autorizzativo / approvativo;
 - d) raccolta domiciliare “a chiamata”: servizio su prenotazione di alcune tipologie di rifiuti (es. ingombranti);
 - e) raccolte specifiche (es. pile, farmaci).
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione di principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese e la qualità del recupero dei materiali, contenendo i costi di gestione.

ART. 12

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta sono disciplinate dai successivi commi in coerenza a quanto definito nel contratto di servizio e nel progetto annuale predisposto dal gestore del servizio di concerto con l’Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud ed il Comune.
2. È possibile, a seconda dell’area in cui ricade l’utenza, conferire le principali frazioni differenziate prodotte secondo la modalità c.d. “porta a porta” oppure all’interno dei contenitori stradali. È sempre possibile per le utenze, sia domestiche, sia non domestiche, conferire i propri rifiuti presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale.
3. Il servizio di raccolta della **frazione indifferenziata** viene svolto dal gestore del servizio con le seguenti modalità:
 - a) mediante appositi contenitori di prossimità idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - b) mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo preventivamente consegnato alle utenze interessate sacchetti e/o bidoncini o mastelli.
4. Il servizio di raccolta della **frazione recuperabile** costituita **da carta e cartone** viene svolto dal gestore del servizio con le seguenti modalità:

- a) presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale;
 - b) mediante appositi cassonetti o campane di prossimità, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - c) mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo preventivamente consegnato alle utenze interessate sacchetti di carta e/o bidoncini o mastelli.
5. Il servizio di raccolta della **frazione recuperabile multimateriale** (plastica, vetro, lattine, alluminio e banda stagnata) viene svolto dal gestore del servizio con le seguenti modalità:
- a) presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale;
 - b) mediante apposite campane di prossimità, idonee a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocate in piazzole apposite;
 - c) mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo preventivamente consegnato alle utenze interessate sacchetti e/o bidoncini o mastelli.
6. Il servizio di raccolta della **frazione organica** (c.d. "umido"), viene svolto dal gestore del servizio sia mediante l'utilizzo di contenitori di prossimità idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite; sia mediante il sistema di ritiro di tipo domiciliare per il quale le utenze sono tenute al conferimento dei rifiuti prodotti in sacchetti chiusi idonei all'uso e di materiale biodegradabile eventualmente inserendoli all'interno di contenitori rigidi appositamente forniti.
7. I sacchetti preventivamente consegnati alle utenze per la raccolta della frazione organica sono compostabili, certificati a norma UNI EN 13432-2002, in base alla normativa vigente.
8. Per agevolare l'utenza nella separazione del rifiuto organico possono essere consegnati contenitori sottolavello.
9. La raccolta viene effettuata, normalmente, nei giorni lavorativi con modalità ed orari prestabiliti e con frequenza prefissata adeguata a prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. Il servizio di raccolta domiciliare della frazione organica viene effettuato con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana.
10. La raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del gestore del servizio.

Le utenze devono provvedere alla pulizia e igiene dei contenitori di cui sono state fornite.

ART. 13

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.

2. Le c.d. “grandi utenze”, quando produttrici di rifiuti assimilati, devono concordare con il gestore l’affidamento di “contenitori dedicati”; in caso di fornitura dell’idonea attrezzatura devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori, sia per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.
3. I contenitori sistemati all’interno delle attività in cui si producono rifiuti speciali assimilati sono ad uso esclusivo di quelle determinate attività.

ART. 14

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi avviene utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio del Comune, e comunque anche presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale, in base a quanto previsto da apposito Regolamento per la gestione ed il funzionamento dei medesimi impianti.
2. Tanto la frequenza di svuotamento dei contenitori quanto la loro dislocazione è stabilita di concerto tra il Comune, il gestore del servizio e l’Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud, secondo le necessità.
3. I contenitori devono essere ben riconoscibili e riportare la denominazione dei rifiuti raccolti corredata da pittogrammi e descrizioni che facilitino l’individuazione, da parte dell’utenza, del corretto conferimento.
4. I punti di raccolta sono collocati preferenzialmente presso le rivendite dei beni da cui originano i rifiuti urbani pericolosi (ad esempio nel caso di pile, farmaci e RAEE).
5. Nel dettaglio, i rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti come segue:
 - a) Batterie e Pile:
 - I. gli utenti devono obbligatoriamente conferire le batterie e le pile a secco scariche utilizzando gli appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati, presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale, negozi di materiale elettrico, di giocattoli, foto-ottica ed altri esercizi dove si effettua la vendita dei suddetti materiali;
 - II. nei suddetti centri, opportunamente segnalati e pubblicizzati, sono disponibili allo scopo appositi contenitori in materiale idoneo ad evitare dispersioni;
 - b) Farmaci:
 - I. gli utenti devono obbligatoriamente conferire medicinali e prodotti farmaceutici scaduti, di cui desiderano disfarsi, presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale e negli appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati, presenti presso le farmacie;
 - c) Contenitori etichettati “T” e/o “F”:
 - I. gli utenti devono obbligatoriamente conferire negli appositi contenitori, presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale, i prodotti ad uso domestico sulle cui confezioni sono riportati i seguenti simboli:
 - simbolo indicante una fiamma stampata in nero su fondo giallo-arancione e/o scritta “F” (prodotto facilmente infiammabile);
 - simbolo di un teschio su tibie incrociate stampato in nero su fondo giallo-arancione e/o scritta “T” (prodotto tossico).

In generale si tratta di barattoli, taniche, flaconi, dispenser, bombolette e simili, anche se praticamente vuoti, che contenevano prodotti infiammabili, solventi, acidi, diluenti, vernici o smalti, prodotti per il giardinaggio domestico, piccole manutenzioni e lavori domestici, per attività del tempo libero e/o hobbistica;

d) Altri rifiuti pericolosi ad uso domestico:

- I. gli utenti devono obbligatoriamente conferire negli appositi contenitori presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale anche altri rifiuti pericolosi di uso domestico quali: lampade a scarica (neon), accumulatori al piombo, oli minerali esausti, stracci imbevuti di solvente ed altri prodotti etichettati come pericolosi, riconoscibili dalla caratteristica stampa di colore nero su sfondo giallo-arancione e/o scritta "Xi" (irritante), "Xn" (nocivo), "C" (corrosivo) ed "O" (ossidante).

ART. 15 CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

1. I rifiuti ingombranti e i RAEE non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta da parte delle utenze domestiche presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale, in base a quanto previsto da apposito Regolamento per la gestione ed il funzionamento dei medesimi impianti, oppure, se attivato nel Comune, può essere richiesto il ritiro domiciliare da parte del gestore del servizio. È vietato a chiunque di depositare tali rifiuti su suolo pubblico o privato, anche nelle vicinanze dei contenitori stradali.
3. Il Gestore svolge il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE sia con conferimento direttamente alla stazione ecologica e/o al centro di raccolta comunale, sia che venga effettuato il ritiro a domicilio su chiamata.
4. I quantitativi massimi conferibili sono stabiliti dal sistema organizzativo, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 16 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio residui di potatura e sfalci di giardini, orti ed aree alberate costituenti pertinenza di edifici privati, devono essere conferiti presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale oppure gestiti tramite compostaggio domestico in conformità all'art. 20 del presente Regolamento, oppure mediante modalità di ritiro "a chiamata", salvo diversa organizzazione.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente previa riduzione volumetrica.
3. È vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori stradali adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti, fatte salve diverse disposizioni indicate dal gestore.

ART. 17
STAZIONI ECOLOGICHE E CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

1. La stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale rientrano tra gli impianti connessi al sistema di gestione dei rifiuti e sono luoghi costituiti da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel Comune di Chianciano Terme, accessibile al conferimento in determinati orari, presidiata da personale addetto alla gestione del regolare funzionamento ed alla sorveglianza sulle corrette modalità di conferimento rifiuti da parte degli utenti.
2. Il competente Ufficio comunale predispone un apposito Regolamento a cui attenersi per la corretta gestione ed il funzionamento della stazione ecologica e/o del centro di raccolta comunale.
3. In particolare, la raccolta presso tale stazione/centro riguarda alcune tipologie di rifiuto, tra cui quei rifiuti per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro caratteristiche qualitative e/o quantitative.
4. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso la stazione e/o il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.
5. Gli orari di apertura e i servizi della stazione ecologica e/o del centro di raccolta sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità (albo comunale, bollettino comunale, giornali, web, mass-media, ecc.).
6. È vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata ubicati all'interno della stazione ecologica/del centro di raccolta comunale rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. È vietato depositare all'esterno della stazione / del centro di raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.
7. Con riferimento alla gerarchia dei rifiuti definita all'art. 179 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., e, più in dettaglio, per favorire operazioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, può essere previsto attiguo alla stazione ecologica / al centro di raccolta comunale, ma fisicamente separato da opportuna recinzione, uno spazio c.d. "Centro di Eco scambio" all'interno del quale possono essere conferiti materiali potenzialmente riutilizzabili prima di un loro successivo conferimento come rifiuti alla stazione e/o al centro medesimi.
8. La stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale si iscrivono al portale del Centro di Coordinamento RAEE per ricevere le unità di carico in forma di comodato d'uso gratuito per la raccolta separata dei RAEE, e per ricevere il ritiro gratuito dei contenitori.

ART. 18
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere avviati al

recupero ed allo smaltimento in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 15.07.2003, n. 254, nonché a quanto previsto dalle norme di Polizia mortuaria.

ART. 19 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI

1. È vietato immettere nel circuito dei rifiuti urbani materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni.
2. È possibile conferire inerti in modiche quantità e ad esclusivo uso domestico alla stazione ecologica e/o al centro di raccolta comunale con limite quantitativo giornaliero stabilito dall'atto autorizzativo / approvativo.

ART. 20 COMPOSTAGGIO DOMESTICO (AUTOCOMPOSTAGGIO)

1. È consentito e favorito, anche attraverso incentivazioni sulla Tassa / tariffa comunale, il corretto compostaggio domestico della frazione organica (c.d. "umida"), purché eseguito con le modalità di seguito illustrate:
 - a) ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte;
 - b) il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte domestiche o compostaggio tradizionale) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare;
 - c) non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario;
 - d) la struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi;
 - e) durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - I. provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - II. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - III. assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
 - IV. seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
2. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato ed identificabile. Il Comune ed il gestore del servizio sono comunque esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di autocompostaggio degli utenti.

ART. 21
RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, in particolari ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto.
2. Quanto sopra potrà essere attuato con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di trattamento, di ottimizzazione della tutela ambientale e igienico-sanitaria, e di recupero di materia e di energia nelle diverse fasi del trattamento dei rifiuti.

TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO

ART. 22
SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato consiste nelle operazioni di rimozione dei rifiuti su strade e piazze compresi marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aiuole spartitraffico, ecc.
2. Il gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune e/o dall'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, nonché dei livelli organizzativi conseguiti nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel contratto di servizio.
3. Il servizio viene effettuato su strade comunali, strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
4. Il servizio su aree in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa.
5. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei Regolamenti di Igiene e di Polizia Locale del Comune, oppure le disposizioni del competente Ufficio comunale. Le operazioni si dividono in spazzamento manuale e meccanico.
6. Lo spazzamento manuale consiste nella rimozione dei rifiuti realizzata da uno o più operatori ecologici con attrezzi manuali.
7. Lo spazzamento meccanico consiste nella rimozione dei rifiuti attraverso l'impiego di macchine spazzatrici.
8. Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento, possono essere vietati, in orari prefissati, il parcheggio e comunque l'occupazione

di spazi pubblici, e ne viene data comunicazione mediante Ordinanza e l'apposizione di segnaletica stradale.

9. Sono vietate altresì la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia, e la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio e disinfezione degli stessi.
10. Per particolari esigenze di pulizia il Comune può effettuare, direttamente o tramite il gestore del servizio, interventi occasionali e mirati.
11. I soggetti, pubblici e privati, proprietari di strade hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle stesse compresa la rimozione di qualsiasi rifiuto abbandonato nella pertinenza della carreggiata, nelle banchine o nei fossi adiacenti.
12. Per lavaggio stradale si intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici, vicoli, scalinate soggetti permanentemente ad uso pubblico, secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzo del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale, alle condizioni metereologiche e a quanto previsto dal contratto di servizio.

ART. 23 CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura da parte dei passanti, sono installati appositi cestini o contenitori simili su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. Tali cestini possono essere provvisti anche di portacenere.
2. È vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori, nonché danneggiarli, ribaltarli, rimuoverli, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
3. Particolare attenzione va posta nel caso di aree picnic e aree ricreative in genere, dove il Comune provvede a collocare adeguati contenitori opportunamente segnalati, con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti sul suolo.

ART. 24 FIERE E MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o privata, così come i venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre o esposizioni, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi.
2. Il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori deve essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento.

3. È previsto un servizio apposito di raccolta dei rifiuti e di spazzamento immediatamente al termine dei mercati ordinari che si svolgono nelle aree e con le frequenze previste dalla Amministrazione Comunale.
4. Per quanto riguarda il mercato settimanale ed altre manifestazioni similari la raccolta dei rifiuti avviene per flussi separati come per la restante parte dei rifiuti urbani ed in armonia con il sistema di raccolta dei rifiuti del Comune.
5. I commercianti ambulanti, gli organizzatori della manifestazione, festa popolare, ecc. sono tenuti a conferire i rifiuti in forma separata e suddivisi per frazioni merceologiche all'interno di appositi sacchetti, bidoni, cassonetti, contenitori dedicati, oppure in forma sfusa, esposti secondo le modalità concordate, avendo cura di mantenere adeguate condizioni di pulizia del suolo.
6. Le frazioni merceologiche generalmente raccolte sono carta e cartone, legno, plastica, vetro, scarti compostabili (organico e verde) e indifferenziato.
7. Le modalità di conferimento specifiche dei rifiuti sono comunque indicate nel dettaglio ai commercianti ambulanti, agli organizzatori della manifestazione, festa popolare, ecc. dal Comune di concerto con il gestore del servizio e l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud.
8. I commercianti ambulanti di ortofrutta ed i florovivaisti sono tenuti a prestare particolare attenzione affinché la pavimentazione della superficie occupata non venga imbrattata dai rifiuti putrescibili prodotti.

ART. 25

DIVIETO DI ABBANDONO E DI IMBRATTAMENTO

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del medesimo Decreto, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
2. Nel caso di rifiuti di qualsiasi natura, abbandonati o scaricati abusivamente su aree pubbliche e ad uso pubblico, compete al Comune mediante il gestore del servizio lo smaltimento, salvo rivalsa dei costi del servizio ed applicazione delle sanzioni previste dalle norme a carico di chi ha commesso l'abuso.
3. È vietato altresì abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
4. È vietato, inoltre, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
5. In caso di abbandono di rifiuti di cui ai commi 3 e 4 sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche.
6. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

7. Per quanto concerne la gestione degli pneumatici fuori uso si rimanda all'art. 228 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché alle disposizioni normative contenute nel D.M. 11/04/2011 n. 82.
8. Per quanto non previsto ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo si rimanda alle disposizioni normative contenute nel D.lgs. 209/2003 e s.m.i. e nel D.lgs. 152/2006 all'art. 231.
9. È vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche, nonché il suolo pubblico.
10. È vietata l'apposizione di scritte o segnaletica orizzontale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune.
11. È vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

TITOLO IV

DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 26

DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento.
2. L'accesso ai servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti o di raccolta dei materiali recuperabili è riservato ai cittadini residenti o dimoranti nel Comune.
3. Le utenze devono effettuare operazioni di selezione a monte dei rifiuti prodotti e di conferimento differenziato negli appropriati contenitori, con le modalità previste all'art. 11, comma 1 del presente Regolamento, e comunque secondo le indicazioni fornite dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
4. Sono vietati:
 - a) l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi della normativa vigente;
 - b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori;
 - c) richiedere a terzi di consegnare i rifiuti che si stanno conferendo presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale, e viceversa consegnare i propri rifiuti a persone che sostano fuori dalla stazione ecologica e/o dal centro di raccolta comunale;
 - d) l'esposizione di sacchetti o contenitori di rifiuti sulla pubblica via in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti;
 - e) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'utilizzo, quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o scarichi difformi dal Regolamento;

- f) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti senza apposita autorizzazione;
- i) l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private senza averne dato preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale ed aver ottenuto l'approvazione;
- j) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di trattamento rifiuti;
- k) il trattamento di rifiuti che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione;
- l) effettuare in maniera non idonea la pratica del compostaggio domestico, il quale dovrà essere condotto in modo da non creare disagio al vicinato: in caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio dovrà essere avvertito il gestore del servizio che provvederà a consigliare la tecnica più idonea e, in caso di problematiche non risolvibili, potrà richiedere lo spostamento o adattamento della struttura di compostaggio fino al raggiungimento di un risultato compatibile con l'insediamento;
- m) gettare o introdurre rifiuti nelle caditoie stradali e/o smaltire rifiuti triturati in fognatura;
- n) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

ART. 27

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Locale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria.
2. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento applicando, in caso di inadempienza, le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal Regolamento stesso.
3. Le Autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.
4. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o il Dirigente delegato, con propria Ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
5. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

6. Nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti sia stato effettuato da ignoti in area privata, il Comune potrà disporre lo sgombero dei rifiuti, con la procedura di cui al precedente comma 4, direttamente al proprietario del terreno su cui si sia verificato l'abbandono qualora quest'ultimo non abbia tempestivamente avvisato del fatto le Autorità competenti.
7. Se ritenuto utile il Comune promuove, anche in forma associata con altri Enti Locali territoriali, un servizio di vigilanza ecologica svolto da volontari (come ad esempio l'istituzione e l'utilizzo delle guardie volontarie ambientali), secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

ART. 28 SANZIONI

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal Codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a. Per il mancato rispetto delle norme contenute negli artt. 7- 9 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 23 – 24 – 25 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 ad € 500,00.
 - b. Per il mancato rispetto delle norme contenute negli artt. 14 – 19 – sanzione amministrativa pecuniaria di € 400,00;
 - c. Per il mancato rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento non altrimenti sanzionato, sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 ad € 350,00

Per le violazioni sanzionate ai commi 1 - 2 - 3 del presente articolo, è prevista la sanzione accessoria del ripristino del regolare conferimento.

Nota: art. 14 conferimento rifiuti pericolosi; art. 19 – conferimento rifiuti inerti; Nella norma residuale di cui al comma c.) sono compresi gli art. 20 – 22;
2. Per qualsiasi altra violazione alle norme contenute nel presente Regolamento non sanzionata al comma 1 è stabilita una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nelle Ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente Regolamento è stabilita una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 29 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Ai sensi della normativa vigente, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, Ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
2. Dette Ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Salute entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Il Sindaco può anche emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza.
4. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 30

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE

1. Il Comune cura in coordinamento con l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud e/o con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. In occasione della certificazione annuale dell'efficienza della raccolta differenziata da parte della Regione Toscana è data ampia pubblicità con mezzi efficaci dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nell'anno precedente, in particolare per quanto attiene alla corretta differenziazione dei rifiuti prodotti e all'implementazione delle azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti stessi, al fine di rendere partecipi i cittadini.
3. Periodicamente è distribuito gratuitamente un opuscolo, o altro strumento, con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso dei contenitori e loro ubicazione; inoltre sono fornite indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

ART. 31

ELEMENTI DI PREMIALITÀ

1. Il Comune, in collaborazione con il gestore del servizio, può predisporre e realizzare forme di incentivazione economica (c.d. elementi di premialità) per le utenze che apportino il proprio contributo annuale al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione e riuso dei rifiuti in ambito comunale.
2. Le forme di incentivazione economica di cui al precedente comma nonché le modalità di incentivazione sono previste all'interno degli appositi Regolamenti comunali inerenti il tributo e/o la tariffa da applicare alle utenze.

ART. 32
DANNI E RISARCIMENTI

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

ART. 33
NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di trattamento dei rifiuti, nonché quelle non incompatibili contenute in altri Regolamenti comunali.
2. Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente Regolamento incompatibili e contrastanti con le normative comunitarie, nazionali e regionali di settore, nonché con i contenuti del contratto di servizio stipulato dal gestore.
3. Eventuali modifiche, non sostanziali, al presente Regolamento, necessarie a seguito di modifiche della normativa comunitaria, nazionale o regionale, potranno essere adottate con Deliberazione della Giunta Comunale, se consentito dallo Statuto del Comune.

ART. 34
VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore una volta approvato ai sensi della vigente normativa.